

**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare l'articolo 10, comma 3, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale (di seguito TASP) di ogni Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della Zona faunistica delle Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante, il cui TASP è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;

**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale il TASP della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole e tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale (di seguito PFR) e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1264 del 26 giugno 2008, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 8 della già citata LR 6/2008, il progetto di PFR, il cui iter è ancora in fase di svolgimento;

**Vista** la propria deliberazione n. 352 del 25 febbraio 2010 che ha individuato il TASP della Regione Friuli Venezia Giulia, quantificandolo in complessivi ettari 691.326;

**Viste** le proprie deliberazioni 25 febbraio 2010, n. 249 e 2 settembre 2010, n. 1724 che hanno rispettivamente istituito e modificato i confini della Zona faunistica delle Alpi della Regione;

**Visto** l'articolo 8 bis, comma 1, della citata legge regionale 6/2008 che disciplina le seguenti tipologie di zone da destinare a protezione della fauna:

- lettera a) Oasi di Protezione (di seguito OASI), destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria e alla cura della prole;
- lettera b) Zone di ripopolamento e cattura (di seguito ZRC), destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
- lettera d) Zone di rifugio della Riserve di caccia (di seguito ZR) finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;

**Visto** l'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le OASI e le ZRC sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna;

**Visto** l'articolo 8 bis, comma 8, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le ZR sono delimitate con la deliberazione della Giunta regionale che individua le Riserve di caccia;

**Vista** la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 351, con la quale sono stati determinati i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a tutela della fauna;

**Viste** le proprie deliberazioni nn. 1240 e 1242 del 23 giugno 2010, nn. 1359, 1362 e 1364 del 8 luglio 2010, nn. 1437 e 1439 del 21 luglio 2010 e n. 1772 del 9 settembre 2010 con le quali è stato approvato in via preliminare il perimetro delle OASI e delle ZRC ricadenti all'esterno del perimetro della Zona faunistica delle Alpi e, in particolare, il punto 2 delle stesse deliberazioni ai sensi del quale le OASI e le ZRC sono istituite in via definitiva trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della rispettiva deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**Viste** le proprie deliberazioni nn. 1238 e 1241 del 23 giugno 2010, nn. 1358, 1361 e 1363 del 8 luglio 2010, nn. 1436 e 1438 del 21 luglio 2010 e n. 1771 del 9 settembre 2010 con le quali sono state individuate le Riserve di caccia e perimetrare le ZR delle Riserve di caccia ricadenti all'esterno del perimetro della Zona faunistica delle Alpi e, in particolare, il punto 4 delle stesse deliberazioni ai sensi del quale le Zone di rifugio sono delimitate in via definitiva trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della rispettiva deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**Considerato** che in esito all'applicazione dei criteri per la determinazione delle dimensioni spaziali e delle caratteristiche dei territori da destinare a protezione della fauna di cui alla DGR 351/2010, riguardante la determinazione in via preliminare del TASP precluso all'attività venatoria per ciascun Distretto venatorio non compreso nella Zona faunistica delle Alpi, che hanno necessitato valutazioni più approfondite, la superficie TASP della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi risulta di ettari 254.249, così come specificato nell'allegato A alla presente deliberazione;

**Ritenuto** pertanto di aggiornare il calcolo del TASP della zona esterna al perimetro della Zona faunistica delle Alpi, secondo quanto riportato all'allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'articolo 10, comma 13, della legge 157/1992, ai sensi del quale la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare deve essere notificata ai proprietari o ai conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati;

**Visto** l'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992, ai sensi del quale la zona non può essere istituita qualora, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o dei conduttori costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare;

**Visto** l'articolo 10, comma 17, della medesima legge, ai sensi del quale nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati, resta in ogni caso preclusa l'attività venatoria;

**Visto** l'articolo 8 bis, comma 7, della legge regionale 6/2008, avente contenuto analogo alla disposizione di cui al paragrafo precedente;

**Preso atto** che le sopra citate deliberazioni della Giunta Regionale che hanno delimitato in via preliminare le OASI, le ZRC e le ZR sono state pubblicate per più di sessanta giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono state affisse all'Albo pretorio dei Comuni interessati;

**Ritenuto** attuato il principio di pubblicità istituzionale di cui all'articolo 10 della legge 157/1992;

**Preso atto** che sono pervenute le seguenti note recanti osservazioni:

- a. la nota proveniente dalle Riserve di caccia di Vivaro e San Giorgio della Richinvelda, accolta al prot. RAF 13/12.6/51764 del 16 luglio 2010;
- b. la nota proveniente dalle Riserve di caccia di Cordenons e Zoppola, accolta al prot. RAF 13/12.6/52843 del 20 luglio 2010;
- c. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di Torviscosa, pervenuta in data 30 agosto 2010, prot. RAF 13/8.5/63323 del 31 agosto 2010;
- d. la nota proveniente dalla sig.ra Simonitto, proprietaria di fondi in Comune di Ragogna, accolta al prot. RAF 13/8.5/65935 del 10 settembre 2010;
- e. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di Ragogna, accolta al prot. RAF 13/12.6/67231 del 17 settembre 2010;
- f. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di Carlino, accolta al prot. RAF 13/12.6/65909 del 10 settembre 2010;
- g. la nota del sig. Basso Eliseo, accolta al prot. RAF 13/12.6/66736 del 15 settembre 2010;
- h. la nota proveniente dal Comune di Chions, accolta al prot. RAF 13/12.5/68707 del 24 settembre 2010;
- i. le note della Coldiretti di San Giorgio della Richinvelda, accolta al prot. RAF 13/12.6/69390 del 28 settembre 2010 e della Coldiretti di Vivaro, accolta al prot. RAF 13/12.6/69923 del 30 settembre 2010;
- j. la nota della Riserva di caccia di Premariacco, accolta al prot. RAF 13/12.6/71334 del 6 ottobre 2010;
- k. le note della Riserva di caccia di Basiliano, accolte al prot. SCPA 8.5/76872 e SCPA 12.6/76873 del 2 novembre 2010;
- l. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di San Vito al Tagliamento, accolta al prot. RAF SCPA 12.6/76876 del 2 novembre 2010;
- m. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di Rive d'Arcano, accolta al prot. RAF 13/12.6/78745 del 10 novembre 2010;
- n. la nota proveniente dal comune di San Canzian d'Isonzo, accolta al prot. SCPA 12/79377

del 12 novembre 2010;

- o. la nota proveniente dalla Riserva di caccia di Dignano, accolta al prot. SCPA 12.5/83065 del 29 novembre 2010;

**Visto** il parere dell'Ufficio studi faunistici prot. SCPA/12.6/d'ufficio di data 15 dicembre 2010, avente per oggetto "perimetrazione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese". Parere", secondo cui le scelte operate dal Servizio sono coerenti con la DGR 351/2010 e con una strategia di conservazione degli habitat e della biodiversità. Fra le varie argomentazioni si sottolinea che:

- gli ambienti caratterizzanti le due OASI e la ZRC, a causa della limitata presenza di superfici boscate e l'aridità dei suoli, non rappresentano un habitat favorevole all'insediamento di popolazioni di cinghiali;
- la presenza di cinghiali nelle aree in oggetto è da considerarsi sporadica e legata a movimenti stagionali;
- nell'ultimo biennio il complesso delle Riserve di caccia a monte della zona interessata dalle OASI e dalla ZRC ha subito un calo delle presenze e una contrazione degli abbattimenti di cinghiale;

**Visto** il verbale dell'ultima seduta del Comitato faunistico regionale di data 16 dicembre 2010 e relativo parere 18-2010;

**Vista** in particolare la tabella, allegato 2 al verbale dell'ultima seduta del Comitato, contenente la sintesi delle osservazioni pervenute e delle motivate conclusioni proposte dal Servizio al Comitato, che è stata approvata all'unanimità dei presenti;

**Preso atto** che le osservazioni presentate dai proprietari o dai conduttori non integrano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 14, della legge 157/1992 in quanto non rappresentano il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare;

**Ritenuto** di dover modificare la propria deliberazione n. 1240/2010 in quanto, per mero errore materiale è stata dimenticata la parola "non" al nono paragrafo della seconda pagina;

**Visti** gli allegati cartografici alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i quali sono comprensivi delle indicazioni proposte dal Servizio e approvate dal Comitato faunistico regionale, in particolare:

- l'allegato B, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 5 "Colline moreniche";
- l'allegato C, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 8 "Alta pianura udinese";
- l'allegato D, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 9 "Alta pianura pordenonese";
- l'allegato E, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 10 "Bassa pianura udinese";
- l'allegato F, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 11 "Bassa pianura pordenonese";
- l'allegato G, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 12 "Laguna";
- l'allegato H, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 14 "Colli orientali";
- l'allegato I, che rappresenta le zone destinate a protezione della fauna nel territorio del Distretto venatorio n. 15 "Pianura isontina";

**Ritenuto**, ai sensi dell'articolo 8 bis della LR 6/2008, di approvare l'istituzione delle OASI, ZRC e ZR, secondo i perimetri evidenziati agli allegati B, C, D, E, F, G, H e I alla presente deliberazione;

**Preso atto** che, a seguito dell'individuazione delle aree destinate a protezione della fauna indicate negli allegati alla presente deliberazione richiamati al paragrafo precedente, risultano preclusi all'attività venatoria 57040 ettari, pari al 22,4 per cento del TASP della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi;

**Ritenuto** pertanto che sia soddisfatto quanto stabilito dall'articolo 10 comma 3 della L 157/1992 e dall'articolo 2, comma 3 della LR 6/2008.

**Visto** l'articolo 5, comma 1, lettera c) della citata LR 6/2008, ai sensi del quale le Province

gestiscono le OASI destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le ZRC;

**Richiamato** l'articolo 8 bis, comma 5 della LR 6/2008 in forza del quale la Provincia provvede:

- alla tutela e al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
- a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali;
- alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
- al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10 della medesima LR 6/2008;
- agli interventi diretti di protezione o incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;
- a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di fauna;

**Considerato** che le ZR, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera d) e comma 8, della LR 6/2008, sono gestite dalle Riserve di caccia su cui le stesse ricadono e sono finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e alla sosta della selvaggina migratoria;

**Richiamato** l'articolo 8 bis, comma 4, della citata LR 6/2008, ai sensi del quale la fauna catturata in un'OASI può essere introdotta in altra OASI, la fauna catturata nelle ZRC può essere reintrodotta in altre ZRC ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato;

**Richiamato** l'allegato A alla presente deliberazione che contiene la determinazione del TASP della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi anche diviso per istituti di gestione e le indicazioni gestionali che vengono fornite alle Province e alle Riserve di caccia, e ritenuto di approvarlo;

**Richiamato** l'articolo 8 bis, comma 3 della citata LR 6/2008, ai sensi del quale il provvedimento di istituzione delle OASI e della ZRC ha validità di dieci anni, può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura;

**Richiamato** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

### **delibera**

**1.** È individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) esterno al perimetro della Zona faunistica delle Alpi, secondo quanto riportato nell'allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** Sono istituite, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2 della legge regionale 6/2008 le Oasi di Protezione e le Zone di ripopolamento e cattura della zona esterna alla Zona faunistica delle Alpi, secondo i perimetri riportati negli allegati B, C, D, E, F, G, H e I alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**3.** L'istituzione delle Oasi di protezione e delle Zone di ripopolamento e cattura ha durata decennale, rinnovabile o revocabile anche prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale.

**4.** Sono individuate le Zone di rifugio delle Riserve di caccia, secondo i perimetri riportati negli allegati B, C, D, E, F, G, H e I alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**5.** Le Oasi di protezione nonché le Zone di ripopolamento e cattura sono gestite dalle Province competenti per territorio e le Zone di rifugio delle Riserve di caccia sono gestite dalle Riserve di caccia competenti per territorio, in conformità alle indicazioni gestionali di cui all'allegato A alla presente deliberazione.

- 6.** È modificato il nono paragrafo della seconda pagina della deliberazione n. 1240 del 23 giugno 2010 come segue: *“Ritenuto di non accogliere la proposta della Riserva di caccia di Udine, in considerazione delle peculiarità del territorio agro-silvo-pastorale che cinge la città di Udine”*.
- 7.** Il Servizio competente in materia faunistica e venatoria provvede a comunicare i contenuti della presente deliberazione alle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone e Udine e alle Riserve di caccia interessate, per il tramite dei Distretti venatori.
- 8.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.